



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Salute e politiche sociali**

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web [www.trentinosalute.net](http://www.trentinosalute.net)

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali  
delle Comunità di Valle del Trentino  
del Comune di Trento,  
del Comune di Rovereto

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati  
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario  
in Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
Unione Provinciale per l'Assistenza - UPIPA  
Federazione Trentina Cooperative  
Consolida  
Consulta per le Politiche Sociali  
OO.SS.

LORO SEDI

D337/S144/2023/22.15.3-2021-4/FS/HF/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura del protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: **AGGIORNAMENTO MAGGIO 2023 - Misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nell'attuale scenario della pandemia da COVID-19.**

Facendo seguito all'Ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2023, tenuto conto dell'attuale quadro pandemico e della maggiore pericolosità del contagio connessa alla situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, si comunica l'obbligo, per lavoratori, utenti e visitatori, di indossare i dispositivi delle vie respiratorie **nei contesti che ospitano soggetti fragili, anziani o immunodepressi.**

Al di fuori di tali contesti, nonché per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, non vige tale obbligo. Tale disposizione ha efficacia fino al 31.12.2023, salvo ulteriori previsioni in materia che saranno tempestivamente comunicate.

Appare opportuno richiamare, a tal fine, quanto indicato dal Ministero della salute, sul proprio portale istituzionale, che individua tra le persone più a rischio di altre gli anziani di età superiore ai 60 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete,

Provincia autonoma di Trento

malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori) quali soggetti fragili che hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.to n.1 - l'Ordinanza richiamata.

FS/HF



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*»;

Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 0013515 del 28/04/2023-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-bis "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall'articolo 4, comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

*La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

IL MINISTRO DELLA SALUTE



ORAZIO  
SCHILLACI  
28.04.2023  
13:27:28 UTC